

BRESCIA, 02/05/2017

**ACCORDO DI BOOKING E DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE DELL'EVENTO
per EVENTO MATTN - Mia Clubbing, 15/07/2017**

CONTRATTO N.319

Con la presente scrittura privata, da valersi tra le parti ad ogni effetto di legge.

ART. 1 SOGGETTI

le parti:

K4 TRADE SA
Via Pico 26
6900 Lugano - Lugano
Switzerland
CH 110.356.
Luciano Vaccani

di qui in avanti anche "promotore"/"organizzatore"

VIRGO S.N.C.
Di A.Gobbi e M.Capacchietti
Via Branze 44
25123, Brescia
Italia
VAT: IT03721750986

società di intermediazione commerciale"

ART. 2 OGGETTO

il promotore si obbliga ad attribuire in via esclusiva alla società VIRGO S.N.C. l'incarico di svolgere le attività di booking e intermediazione commerciale dell'evento:

MATTN
15/07/2017
Mia Clubbing
62017 Porto Recanati -

ART. 3 ATTIVITA' RISERVATE A VIRGO SNC

In forza del presente accordo, il promotore si impegna a riservare alla società VIRGO S.N.C. le seguenti attività:
Attività di booking, intermediazione commerciale e organizzazione dell'evento dell'artista

MATTN @ Mia Clubbing

Il promotore riconosce e conferma che il presente accordo con la società VIRGO S.N.C. ha natura esclusiva e pertanto espressamente si obbliga a non conferire per lo stesso evento il medesimo incarico, parte di esso, e/o incarichi analoghi a soggetti terzi.

**ART. 4 COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI BOOKING E INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE
DELL'EVENTO**

Il promotore si impegna a corrispondere a VIRGO S.N.C. a titolo di compenso la somma pari a:
- euro 500 al netto di ogni e qualsiasi imposta entro e non oltre il 19/06/2017

Il pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SCRL
Via Diaz, 30 – 25010 San Zeno Naviglio (BS)
ACCOUNT HOLDER: VIRGO SNC
IBAN: IT62J0869255210050000002442

BIC/SWIFT: CCRTIT2TH

Il promotore si obbliga al versamento della somma pari al 50% del compenso indicato in ogni ipotesi in cui, per qualunque causa intervenuta prima del pagamento integrale del compenso concordato, l'evento dovesse essere annullato, sospeso o cancellato.

Ove tali vicende si dovessero verificare dopo l'incasso del compenso, VIRGO S.N.C. non sarà tenuta ad alcun obbligo di restituzione delle somme percepite.

CLAUSOLE SPECIALI

ART 1.

le clausole generali che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EVENTO

Il promotore si obbliga al versamento della somma pari al 50% del compenso indicato nelle clausole generali in ogni ipotesi in cui, per qualunque causa intervenuta prima del pagamento integrale del compenso concordato, l'evento dovesse essere annullato, sospeso o cancellato.

Ove tali vicende si dovessero verificare dopo l'incasso del compenso la società di intermediazione dell'evento non sarà tenuta ad alcun obbligo di restituzione delle somme percepite.

ART. 3 RIMBORSI SPESE E ACCOMODATION

Oltre al compenso come sopra pattuito, il promotore si obbliga nei confronti della società di intermediazione commerciale dell'evento a:

Rimborsare allo staff tutte le spese di trasporto;

Garantire allo staff il pernottamento ed i pasti nelle medesime strutture e secondo le medesime caratteristiche accordate all'artista in forza del contratto che precede;

Corrispondere la somma di Euro 100 alla persona incaricata al fine di svolgere le funzioni di tour manager.

ART. 4 ESCLUSIVA

Il promotore riconosce e conferma che il presente accordo con la società la società intermediaria ha natura esclusiva e pertanto espressamente si obbliga a non conferire per lo stesso evento il medesimo incarico, parte di esso, e/o incarichi analoghi a soggetti terzi.

ART. 5 INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento, inesatto o ritardato adempimento dell'obbligazione relativa al compenso nonché di qualsiasi altra obbligazione prevista nel presente allegato promotore sarà tenuto a corrispondere alla società intermediaria dell'evento una penale di importo pari alla somma concordata a titolo di compenso oltre al rimborso di tutte le spese sostenute.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente accordo costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che precede che si intende integralmente richiamato.

Le modificazioni del contratto che precede destinate a produrre effetti nei confronti della società intermediaria dovranno, a pena di assoluta inefficacia, essere preventivamente concordate in forma scritta anche dalla società intermediatrice dell'evento.

Letto, approvato e sottoscritto
Brescia, li 02/05/2017

K4 TRADE SA
Via Pico 26
6900 Lugano - Lugano
Switzerland
CH 110.356.
Luciano Vaccani

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed ove occorrer possa, si approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4 e 5.

VIRGO S.N.C.

Di A.Gobbi e M.Capacchietti
Via Branze 44
25123, Brescia
Italia
VAT: IT03721750986